

## CONVENZIONE PER PRESTAZIONI DI COUNSELING PSICOLOGICO E/O DI PSICOTERAPIA

La **Dott.ssa Emiliana Feroli** con studio in Viterbo, Via V. Cardarelli n. 7, Partita Iva:  
02301390569 CF: FRLMLN89P51M082V mail: [emiliana.feroli@gmail.com](mailto:emiliana.feroli@gmail.com)

PEC: [emiliana.feroli@psypec.it](mailto:emiliana.feroli@psypec.it) Tel. ----- Cell: 329 4440577 iscritto al nr 22788  
dell'Albo degli psicologi del Lazio - d'ora innanzi denominato  
"Dottore/Professionista/Psicologo".

E

Il **SINAFI Lazio** – Sindacato Nazionale Finanziari – Segreteria Regionale Lazio con sede  
legale in Roma, in Via Tagliamento, 9 CF: 96433130588, Tel. 32926@05371, mail:  
[segreteria.lazio@sinafi.org](mailto:segreteria.lazio@sinafi.org), PEC: [segreteria.lazio@pec.sinafi.org](mailto:segreteria.lazio@pec.sinafi.org) nella persona del legale  
rappresentante Massimo MASSARO, nato a Napoli il 22 maggio 1970, d'ora innanzi  
denominato per brevità "Si.Na.Fi. Lazio".

### PREMESSO CHE

Il **SINAFI Lazio**, in coerenza con i valori propri della Associazione Sindacale – Sindacato  
Nazionale Finanziari - promuove iniziative e attività tese a favorire il benessere sociale dei  
propri iscritti, volte all'acquisizione di approcci personali per un miglior e proficuo  
inserimento negli ambienti di lavoro, nonché finalizzate al miglioramento del clima  
organizzativo nei luoghi di lavoro.

In particolare, l'attenzione è rivolta a migliorare ed accrescere il benessere psico-fisico dei  
propri associati e del proprio nucleo familiare, anche attraverso il supporto, individuale e

collettivo qualificato, di Psicologi o Psicoterapeuti. Mediante la presente convenzione si intende pertanto agevolare la sostenibilità economica delle prestazioni di supporto psicologico e psicoterapeutico individuale e organizzare eventi gratuiti collettivi.

### **TANTO PREMESSO**

Il Sindacato e la Dott.ssa Emiliana Feroli

### **CONVENGONO QUANTO SEGUE**

#### **Art. 1**

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo;

#### **Art. 2**

Il Professionista/Psicologo si impegna a fornire, a tariffe calmierate, le prestazioni professionali individuali indicate di seguito, a favore degli associati del Si.Na.Fi. Lazio e dei familiari fino al secondo grado, compresi i conviventi alle seguenti condizioni (al costo minimo come indicato dal TESTO UNICO DELLA TARIFFA PROFESSIONALE DEGLI PSICOLOGI):

➤ **CONSULENZA E SOSTEGNO PSICOLOGICO**

- |  |         |
|--|---------|
| - Seduta di consulenza e/o sostegno psicologico individuale                    | € 50,00 |
| - Seduta di consulenza e/o sostegno psicologico alla famiglia<br>e alla coppia | € 65,00 |

➤ **PSICOTERAPIA**



- |   |         |
|---|---------|
| - Psicoterapia individuale per seduta                 | € 50,00 |
| - Psicoterapia alla famiglia e alla coppia per seduta | € 65,00 |

Le tariffe calmierate saranno applicate a tutti gli iscritti al Sindacato che certificheranno l'appartenenza alla associazione mediante l'esibizione in formato cartaceo o elettronico della tessera associativa, ovvero, in caso di familiari, attraverso autocertificazione scritta dell'interessato.

Le parcelle verranno regolate, previa emissione di documentazione fiscale, direttamente a cura dei singoli iscritti.

### **Art. 3**

Le parti, a seguito della sottoscrizione della presente convenzione si impegnano:

- Il SINAFI ad organizzare dibattiti e convegni online o in presenza con propri oneri e strutture, il professionista aderente a parteciparvi ai fini scientifici e convegnistici - senza oneri - con il fine di incentivare e diffondere la conoscenza dei disagi sociali e le abilità e tecniche per contrastarli.
- La partecipazione del professionista ad eventi formativi, sia in presenza che online, sarà corrisposto un compenso economico simbolico pari a € 15.00 l'ora più il rimborso delle spese sostenute per eventuali trasferte.

A dare, infine, entrambe le parti, ampia diffusione alla presente inserendola sui rispettivi siti Internet, anche attraverso link di re-indirizzamento, articoli, post e comunicati stampa appositamente predisposti. Si precisa che tale forma divulgativa non costituisce "pubblicità medica/sanitaria/psicologica". Il Sindacato Nazionale Finanziari Regione Lazio ha altresì facoltà di informare i propri associati individualmente o collettivamente, con il mezzo ritenuto più utile allo scopo.



#### **Art. 4**

Il Si.Na.Fi. Lazio rimarrà, in ogni caso estraneo a ogni rapporto (anche di tipo economico) intrapreso volontariamente tra il Professionista e i singoli associati interessati ad avvalersi della presente convenzione, rispetto ai quali sarà qualificabile come soggetto terzo e manlevato fin d'ora.

#### **Art. 5**

Le parti si obbligano a conformare le attività conseguenti, attuative e/o connesse alla stipula della presente convenzione, alle vigenti disposizioni normative relative al trattamento e alla protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/03 e ss.mm., Regolamento (UE) 679/2016 e D.Lgs. 101/2018 e s.m.i.).

Tutte le informazioni e i dati di cui le parti verranno a conoscenza dovranno essere considerati riservati e non divulgabili. Nello svolgimento della attività oggetto della presente Convenzione, le informazioni potranno essere utilizzate, in forma anonima e impersonale, solo ai fini statistici e di studio del fenomeno dei disagi sociali.

In tal senso, le parti, anche ad opera dei propri dipendenti e/o collaboratori, si obbligano ad adottare tutte le cautele necessarie per mantenere il riserbo su dati e notizie.

#### **Art. 6**

La presente convenzione non prevede clausole di esclusiva e di irrevocabilità.

#### **Art. 7**

Durata:

- 1- La presente convenzione avrà **durata di un anno** a decorrere dalla data della sottoscrizione delle parti.

Alla scadenza naturale, la convenzione si rinnoverà automaticamente alle stesse condizioni se non interverrà disdetta.

- 2- Ove le parti desiderassero apportare modifiche, alla scadenza naturale, alle condizioni pattuite nella presente, dovranno procedere alla stipula di una nuova convenzione.



3- Fermo restando la scadenza naturale, le parti hanno facoltà di recedere dalla convenzione in qualsiasi momento.

Il recesso, tuttavia, dovrà essere manifestato in forma scritta - a mezzo raccomandata A.R. o P.E.C. - da inviarsi all'altra parte almeno 30 (trenta) giorni prima della data indicata dal recedente.

#### Art. 8

In caso di controversia sull'applicazione, interpretazione o esecuzione della presente Convenzione, il foro competente sarà, in via esclusiva, quello di Roma. Le parti rinunciano sin da ora alla competenza di qualsivoglia altra sede.

Roma, 21/02/2022

LE PARTI  
  
Esterina Sedi